



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.3.2013
COM(2013) 131 final

2013/0073 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di
sostanze chimiche aggiuntive nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito la “convenzione”), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio¹ ed entrata in vigore il 17 maggio 2004, ha lo scopo di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP). La convenzione offre un quadro, fondato sul principio precauzionale, per far cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione degli attuali ventidue POP prioritari, la loro manipolazione e smaltimento in sicurezza e l’eliminazione o la riduzione delle emissioni di alcuni POP derivanti da produzione non intenzionale.

Il regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti² recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni stabiliti nella convenzione e nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito il “protocollo”), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio³.

In base all’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B o C della convenzione, che sarà esaminata dal comitato d’esame degli inquinanti organici persistenti (in seguito il “comitato d’esame”), in conformità dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e che deve contenere le informazioni di cui all’allegato D. La procedura di adozione delle modifiche degli allegati è disciplinata dall’articolo 22 della convenzione.

Secondo i dati scientifici e i rapporti di riesame disponibili, e tenuto conto dei criteri di selezione indicati nell’allegato D della convenzione, il dicofol presenta le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti (in seguito “POP”).

Il dicofol non è stato incluso⁴ come principio attivo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁵, né nell’allegato I o IA⁶ della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi⁷. L’immissione in commercio e l’uso della sostanza sono pertanto già cessati o sono stati drasticamente ridotti nell’UE.

Nel 2008, in base al fascicolo sul dicofol preparato dai Paesi Bassi (*Risk Profile and Summary Report for Dicofol*⁸), l’UE ha stabilito di includere il dicofol nell’elenco dei POP a titolo del protocollo. Il dicofol è stato inoltre analizzato dal comitato d’esame per verificare se

¹ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

³ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

⁴ Decisione 2008/764/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del dicofol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 262 dell’1.10.2008, pag. 40).

⁵ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁶ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

⁷ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁸ Consultabili alla pagina:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/TaskForce/popsxg/2008/Dicofol_RA%20dossier_proposal%20for%20submission%20to%20UNECE%20POP%20protocol.pdf.

costituisce una possibile alternativa all'endosulfan. Poiché in base al suddetto esame il dicofol è stato ritenuto conforme ai criteri di cui all'allegato D della convenzione, potrebbe pertanto essere considerato un POP.

Non è escluso che il dicofol sia ancora prodotto, utilizzato o emesso non intenzionalmente in quantità significative in altri paesi. Visto che questa sostanza può essere trasportata nell'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o unionale non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è dunque necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.

In previsione della prossima riunione del comitato d'esame, programmata per ottobre 2013, è opportuno che la Commissione presenti al segretariato della convenzione, a nome dell'Unione, una proposta di inclusione del dicofol nell'allegato A. Il presente atto costituisce una posizione da adottare a nome dell'Unione ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha ratificato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione") il 16 novembre 2004 con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti⁹.
- (2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può proporre emendamenti degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera gli inquinanti organici persistenti (POP) da eliminare.
- (3) Secondo i dati scientifici e i rapporti di riesame disponibili, e tenuto conto dei criteri di selezione indicati nell'allegato D della convenzione, il dicofol presenta le caratteristiche dei POP.
- (4) Il dicofol è stato dichiarato POP potenziale dall'Unione, a titolo del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Inoltre, secondo una prima valutazione del comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti, effettuata per verificare l'esistenza di sostanze alternative all'endosulfan, il dicofol soddisfa i criteri di cui all'allegato D della convenzione.
- (5) L'immissione in commercio e l'uso del dicofol sono già cessati nell'Unione. Non è escluso che la sostanza sia ancora prodotta, utilizzata o emessa non intenzionalmente in quantità significative nei paesi terzi.
- (6) Visto che il dicofol può essere trasportato nell'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o unionale non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.
- (7) L'Unione deve quindi presentare al segretariato della convenzione una proposta d'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione,

⁹ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione presenta una proposta d'inclusione del dicofol (numero CAS: 115-32-2) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione").
2. La Commissione comunica la proposta a nome dell'Unione al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*